



COMUNE DI ANOIA
PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA

N. 2 dell'11.11.2013

**DELIBERAZIONE
DELL'ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE**

OGGETTO: Approvazione schema di convenzione per la gestione del servizio di cassa della liquidazione dell'indebitamento pregresso del Comune di Anopia.

L'anno duemilatredici addì 11 del mese di novembre alle ore 10,30 nella Sede comunale, l'Organo straordinario di liquidazione, nominato con D.P.R. del 14 agosto 2013 nella persona della Dott.ssa SCAPPATURA Giuseppa ha adottato la presente deliberazione.

Il Commissario Straordinario di Liquidazione

Visto il T. U. sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con Decr. Lgs. 18.8.2000, n.267;

Premesso

che il Comune di Anopia con Deliberazione del Consiglio Comunale n.19 del 4 maggio 2013, immediatamente esecutiva, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario;

che con D.P.R. del 14 agosto 2013 è stato nominato il Commissario straordinario di liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;

che in data 3.10.2013 il citato Decreto presidenziale è stato formalmente notificato al Commissario straordinario di liquidazione: Dott.ssa Scappatura Giuseppa;

che ai sensi dell'art. 252, comma 2, del Decr. Lgs. 18.8.2000, n.267 e succ. mod. ed integr., il Commissario straordinario di liquidazione si è regolarmente insediato presso la Sede municipale del Comune di Anopia, così come da Delibera C.S.L. n. 1 del 4 ottobre 2013;

che ai sensi dell'art.11, comma 1, del D.P.R. 24.8.1993, n.378, è necessario istituire un servizio di cassa stipulando apposita convenzione con un istituto bancario aprendo un conto intestato all'organo straordinario di liquidazione. Lo stesso comma specifica che per gli enti locali il cui tesoriere è un istituto di credito, il servizio di cassa è gestito da quest'ultimo, con conto separato, nel rispetto delle disposizioni sulla tesoreria unica previste dalla legge 29 ottobre 1984, n.720 e successive modifiche ed integrazioni;

Considerato

che con Delibera n.1 del 4 ottobre 2013 il Commissario straordinario di liquidazione ha richiesto formalmente all'Istituto tesoriere del Comune di Anopia, Monte dei Paschi di Siena di Reggio Calabria, l'apertura di un conto speciale di tesoreria per la gestione dei mezzi finanziari occorrenti al risanamento dell'Ente e la relativa bozza di convenzione;

che lo stesso Istituto di credito ha prodotto all'Organo straordinario di liquidazione una specifica bozza di convenzione che è stata vagliata da entrambi;

che il Comune di Anopia ha stipulato con atto repertorio n.1/2007 del 12.1.2007 apposito contratto di appalto per il servizio di tesoreria comunale con il Monte dei Paschi di Siena S.p.a., allo stato attuale in regime di proroga fino al 31.12.2013, nelle more dell'indizione delle procedure di gara per l'affidamento del servizio;

che la Banca contraente, non avendo la materiale detenzione delle giacenze di cassa dell'Ente, deve effettuare, nella qualità di organo di esecuzione, le operazioni di incasso e di pagamento disposte dall'ente medesimo a valere sulla contabilità speciale aperta presso la competente Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Reggio Calabria;

che con nota n.4262 dell'8.10.2013 è stata richiesta al Ministero dell'Economia e delle Finanze Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato-IGEPA- Ufficio XIII l'apertura del conto di tesoreria unica presso la competente Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Reggio Calabria;

che il Ministero dell'Economia e delle Finanze Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato -IGEPA- Ufficio XIII con nota n.82647 del 10.10.2013, ha comunicato di aver dato corso all'apertura della contabilità speciale di Tesoreria Unica n.318901 presso la Tesoreria Provinciale dello Stato Sezione di Reggio Calabria intestata "COMM. STRAORD. LIQUID. ANOIA";

delibera

1. la premessa è parte integrante del presente provvedimento;
2. di istituire il servizio di cassa presso il Monte dei Paschi di Siena -Filiale di Melicucco- per la gestione della liquidazione dell'indebitamento pregresso del Comune di Anioia;
3. di approvare l'allegato schema di Convenzione per la gestione del servizio di cassa di questo Organo straordinario di liquidazione;
4. di dichiarare la presente deliberazione, immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decr. Lgs. 18.8.2000 n.267 e dell'art.4, comma 6, del D.P.R. 24 agosto 1993, n.378;
5. di disporre la trasmissione della presente deliberazione all'Istituto Tesoriere del Comune di Anioia Monte dei Paschi di Siena -Filiale di Melicucco-.

Letto, confermato, sottoscritto.

Il Commissario straordinario di liquidazione
(Giuseppa Scappatura)



Il sottoscritto Responsabile Affari Generali, visti gli atti d'Ufficio:

Attesta

che la presente deliberazione:

- viene affissa all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi dal 11.11.13. al _____ come prescritto dall'Art.124, comma 1 D. Lgs.n.267/2000 (N° _____ Rg. Pub);
- viene comunicata con lettera N° _____ in data _____ al Sindaco, al Presidente del Consiglio Comunale;
- viene comunicata con lettera N° _____ in data _____ al Revisore dei Conti, ai Responsabili dei Servizi;
- che la presente delibera poiché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del Decr. Lgs. 18.8.2000 n.267 e dell'art.4, comma 6, del D.P.R. 24 agosto 1993, n.378, è divenuta esecutiva il 11.11.13.



Il Responsabile Affari Generali

- Per copia conforme all'originale per uso amministrativo

Li _____

Il Responsabile Affari Generali
Osvaldo Priolo

SCHEMA DI CONVENZIONE PER L'ISTITUZIONE DEL SERVIZIO DI CASSA DELLA GESTIONE DI LIQUIDAZIONE DEL DISSESTO DEL COMUNE DI ANOIA (RC) REGOLATO CON CONTO CORRENTE BANCARIO

PREMESSO

- che il comune di Anioia (R.C.) è stato dichiarato dissestato con delibera del C.C. n.19 del 4.5.2013, ai sensi dell' art.246 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali emanato con decreto legislativo 18.08.2000, n. 267;
- che con D.P.R. del 14 agosto 2013 è stato nominato il Commissario straordinario di liquidazione la Dott.ssa Giuseppa Scappatura;
- che, ai sensi dell'art.252, comma 2, del Decr. Lgs. n.267/2000, il Commissario straordinario di liquidazione si è regolarmente insediato presso il comune di Anioia, così come da delibera n.1 del 4.10.2013;
- che il suddetto Organo deve provvedere ad accendere un conto di cassa presso un Istituto di credito, da regolarsi con la stipula di apposita convenzione ai sensi degli artt. 5, lett. b, e 11, comma 1, del D.P.R. n.378 del 28.4.1993;
- che, ai sensi del citato art.11 del D.P.R. n.378 del 28.4.1993, spetta al Tesoriere del Comune gestire, con conto separato, anche il servizio di cassa della liquidazione del dissesto finanziario del Comune medesimo. Sul conto vengono versati gli elementi della massa attiva, a misura che si riscuotono, e vengono tratti i mandati di pagamento, con modalità analoghe a quelle vigenti per le province ed i comuni con firma del Commissario straordinario di liquidazione e nel rispetto delle disposizioni sulla tesoreria unica previste dalla legge 29 ottobre 1984 n.720 e decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 luglio1990;
- che con delibera commissariale n. del è stato istituito un servizio di cassa per la gestione del conto ed approvato lo schema di convenzione;
- che il Comune di Anioia è incluso nella tabella A annessa alla legge n.720/84 ed è pertanto sottoposto al regime di tesoreria unica di cui alla medesima legge e ai decreti del Ministro del tesoro 2 luglio 1985 e 22 novembre 1985 e che di conseguenza trovano applicazione alla gestione della liquidazione le norme sulla tesoreria unica previste dalla legge n.720/1984 e successive modifiche ed integrazioni;
- che il Comune di Anioia ha stipulato con atto repertorio n.1/2007 del 12.1.2007 apposito contratto di appalto per il servizio di tesoreria comunale con il Monte dei Paschi di Siena S.p.a., che è allo stato attuale in regime di proroga fino al 31.12.2013, nelle more dell'indizione delle procedure di gara per l'affidamento del servizio;
- che la Banca contraente, non avendo la materiale detenzione delle giacenze di cassa dell'Ente, deve effettuare, nella qualità di organo di esecuzione, le operazioni di incasso e di pagamento disposte dall'ente medesimo a valere sulla contabilità speciale aperta presso la competente Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Reggio Calabria;
- che con nota n.4262 dell'8.10.2013 è stata richiesta al Ministero dell'Economia e delle Finanze Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato-IGEPA- Ufficio XIII l'apertura del conto di tesoreria unica presso la competente Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Reggio Calabria;
- che il Ministero dell'Economia e delle Finanze Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato -IGEPA- Ufficio XIII con nota n.82647/2013 del 10.10.2013 ha comunicato di aver dato corso all'apertura della contabilità speciale in tesoreria unica n.318901 presso la Tesoreria Provinciale dello Stato Sezione di Reggio Calabria intestata "COMM. STRAORD. LIQUID. ANOIA";

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:

TRA

- il **Commissario straordinario di liquidazione**, nella persona della Dr.ssa SCAPPATURA Giuseppa, nata a Reggio Calabria il 13.2.1964, nominata con D.P.R. del 14.8.2013, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.216 del 14.9.2013, per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del Comune di Anoaia;

E

- la **Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.** filiale di Melicucco (RC) con sede in Siena Piazza Salimbeni, 3 Codice Fiscale/Partita IVA 00884060526 in seguito denominata "Cassiere", rappresentata dal Direttore Bernardo Medina nato a Foggia il 01/03/1955, nella qualità di Sostituto del Capo Area dell'Area Territoriale Sicilia e Calabria in virtù di Delibera del Consiglio di Amministrazione del 26/08/2011.

ART. 1 PREMESSA

La premessa di cui sopra forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

ART. 2 AFFIDAMENTO

La Dott.ssa Giuseppa Scappatura, nella qualità di Commissario straordinario di liquidazione, affida con il presente atto la gestione del servizio di Cassa della gestione di liquidazione del dissesto finanziario del Comune di Anoaia regolato con l'apertura di un conto corrente al Monte dei Paschi di Siena S.p.a. Filiale di Melicucco (8113) alle condizioni che seguono.

ART. 3 OGGETTO

La gestione del servizio di cassa comprende:

- a) la riscossione di tutte le entrate di pertinenza della massa attiva che sarà determinata dal Commissario straordinario di liquidazione a norma di legge e di cui sarà fornita, in via ufficiale, al Cassiere apposita documentazione;
- b) il pagamento delle spese rientranti nella massa passiva ammesse alla liquidazione;
- c) ogni altra riscossione o pagamento di pertinenza dell'Organo straordinario di liquidazione.

ART. 4 RISCOSSIONI

Le entrate sono incassate dal Cassiere in base ad ordini di riscossione (reversali) intestate al Commissario straordinario di liquidazione ed emesse su moduli appositamente predisposti, numerati progressivamente e firmati dallo stesso Commissario, che saranno trasmessi con distinta in duplice esemplare, uno dei quali dovrà essere restituito allo stesso munito di data e firma del ricevente.

Il Commissario trasmette al Cassiere la firma autografa con le generalità complete e copia dei propri documenti di riconoscimento, al fine di stabilire l'autenticità della sottoscrizione degli ordini di riscossione e di pagamento, impegnandosi a comunicare tempestivamente eventuali variazioni.

Le reversali dovranno contenere indicazioni di eventuali vincoli di destinazione d'imputazione sul conto corrente, aperto a nome del Commissario presso il Cassiere a cui le entrate incassate debbono rifluire.

Sulle reversali il Cassiere apporrà regolare dichiarazione comprovante l'avvenuto incasso rilasciando regolari quietanze numerate progressivamente, compilate con procedura e moduli meccanizzati o da staccarsi da apposito bollettario fornito dal Commissario. Le bollette devono avere, anche se il bollettario è costituito da più fascicoli, un'unica numerazione progressiva a cominciare dall'inizio del servizio di Cassa e debbono fare riferimento all'ordine di riscossione relativo alle somme incassate.

Il Cassiere deve accettare anche senza autorizzazione del Commissario le somme che i terzi eventualmente intendono versare, a qualsiasi titolo, a favore del medesimo, rilasciandone ricevuta contenente, oltre l'indicazione della causale del versamento, la clausola espressa "salvi i diritti del Commissario". Tali incassi, saranno segnalati al Commissario per la tempestiva emissione degli ordini di riscossione.

Per le entrate riscosse senza reversale, le somme devono essere riversate nel conto corrente, con immediata comunicazione al Commissario del versamento eseguito, entro i tre giorni previsti, ai fini dell'emissione della reversale. Il Cassiere non è tenuto, in ogni caso, ad inviare avvisi di sollecito e notifiche agli aventi diritto del titolo emesso.

Il Cassiere non è tenuto ad incassare versamenti effettuati a mezzo di assegni di c/c.

Il Cassiere cura la riscossione pura e semplice delle entrate senza obbligo di intimazioni di atti legali e di esecuzione contro morosi e senza alcuna responsabilità per il mancato introito di partite a semplice riscosso, restando sempre del Commissario straordinario di liquidazione la titolarità e cura di tali adempimenti.

In base a reversali d'incasso, il Cassiere riscuoterà dal Concessionario le entrate di carattere tributario, nonché le altre entrate esigibili con ruoli esecutivi rientranti tra la massa attiva determinata.

Per gli effetti di cui sopra, il Cassiere resta impegnato dal giorno lavorativo successivo a quello di ricezione delle comunicazioni stesse.

ART. 5 PAGAMENTI

Il Cassiere effettua i pagamenti soltanto in base a ordini di pagamento (mandati) emessi dal Commissario straordinario di liquidazione, appositamente predisposti numerati progressivamente per esercizio finanziario e firmati dello stesso, che saranno trasmessi con distinta in duplice esemplare, uno dei quali dovrà essere restituito allo stesso munito di data e firma del ricevente.

I mandati di pagamento devono essere emessi secondo la normativa vigente in materia di contabilità degli enti locali. Essi devono portare gli estremi esatti di identificazione del creditore (cognome, nome e qualità del creditore o di chi per esso fosse legalmente autorizzato a rilasciare quietanza, ragione sociale, sede, domicilio legale, indirizzo completo), la somma lorda e netta da pagare, l'oggetto del pagamento e l'annotazione degli estremi dei documenti.

Il Cassiere non può dare corso al pagamento dei mandati che presentino abrasioni o cancellature nell'indicazione della somma e del nome del creditore o discordanza fra la somma scritta in lettere e quella scritta in cifre. I mandati sono pagabili allo sportello del Cassiere contro il ritiro di regolari quietanze.

Qualora il beneficiario del mandato abbia costituito un procuratore per riscuotere a dare quietanza, l'atto di procura o la copia autentica di esso deve essere rimesso al Commissario.

I titoli di spesa devono essere intestati al creditore e recare l'indicazione che sono pagabili con quietanza del creditore o del suo procuratore. Nel caso di assenza, minore età, interdizione, inabilitazione, fallimento o morte di un creditore, tutta la documentazione

relativa deve essere rimessa dagli interessati al Commissario. I titoli di spesa saranno intestati al rappresentante, al tutore, al curatore o all'erede del creditore richiamando l'atto che attesti tale qualità.

I mandati sono ammessi al pagamento di norma tre giorni lavorativi bancabili successivi a quello della consegna al Cassiere. In caso di pagamenti da eseguirsi in termine fisso indicato dal Commissario sull'ordinativo, lo stesso Commissario dovrà consegnare i mandati entro e non oltre il giorno bancario precedente la scadenza.

Di ogni pagamento il Cassiere si farà rilasciare quietanza sul relativo mandato, o ritirerà, quietanzato dal beneficiario, il regolare documento e lo alleggerà al mandato stesso.

Per i pagamenti fuori piazza, il Cassiere potrà provvedere oltre che mediante corrispondente, con vaglia postale, conto corrente postale, accredito in c/c diretto o indiretto, nonché, se espressamente richiesto dal beneficiario, con vaglia cambiario comprovando i pagamenti effettuati rispettivamente con la relativa ricevuta. Resta, peraltro, stabilito che nel caso di pagamenti da effettuarsi con una delle modalità agevolative di cui innanzi, il Commissario provvederà ad indicare la modalità prescelta dal creditore, con un'espressa annotazione sul titolo debitamente sottoscritta da tutti coloro che dividono la responsabilità del rilascio del documento, previa acquisizione di dichiarazione del creditore che la spedizione avverrà con rischi ed oneri postali a suo carico. Il Cassiere viene in ogni caso esonerato da qualsiasi responsabilità per il mancato recapito, dovuto a difetti di individuazione o ubicazione del creditore imputabile ad errore o incompletezza dei dati forniti dal Commissario e per la conseguente richiesta di duplicazione del pagamento del mandato. Nessun onere viene posto a carico del Cassiere circa l'accertamento dell'effettivo pagamento del vaglia.

Poiché le spese e le tasse inerenti all'esecuzione dei pagamenti di cui sopra saranno poste a carico dei beneficiari, il Cassiere è autorizzato a trattenere dall'importo nominale del mandato l'ammontare delle spese in questione ed alla mancata corrispondenza tra la somma definitivamente versata e quella del mandato medesimo sopperirà formalmente l'indicazione sul titolo sia dell'importo delle spese che del netto pagato. Il Cassiere si obbliga a riaccreditarlo al Commissario l'importo degli assegni circolari rientrati per l'irreperibilità degli intestatari, nonché a fornire, a richiesta degli intestatari, da inoltrarsi per il tramite del Commissario, informazioni sull'esito degli assegni emessi in commutazione dei titoli di spesa. I beneficiari dei mandati saranno avvisati direttamente dal Commissario soltanto dopo l'avvenuta consegna dei relativi mandati al Cassiere.

A comprova e discarico dei pagamenti effettuati il Cassiere allega al mandato la quietanza del creditore ovvero provvede ad annotare sui relativi mandati gli estremi delle operazioni effettuate apponendo il timbro "PAGATO".

Il Commissario si impegna a non consegnare mandati di pagamento al Cassiere oltre la data del 15 dicembre, ad eccezione di quelli relativi ai pagamenti aventi scadenza perentoria successiva a tale data.

Il Cassiere eseguirà i pagamenti disposti dal Commissario utilizzando le entrate riscosse e, successivamente, entro i limiti dei fondi disponibili sul conto corrente, impegnando le somme giacenti. I mandati tratti in eccedenza ai limiti di disponibilità sul conto corrente acceso a nome del Commissario saranno respinti dal Cassiere che non sarà quindi tenuto ad ammetterli al pagamento.

ART. 6 TRATTAMENTO FISCALE

Sugli ordinativi di pagamento e di riscossione deve essere apposta, a cura del Commissario, l'indicazione del trattamento fiscale a cui devono assoggettarsi i documenti giustificativi di spesa o di introito. Il Cassiere resta sollevato da ogni responsabilità in caso di errata od omessa indicazione sugli ordinativi del trattamento fiscale ad essi applicabile.

ART. 7
REGISTRAZIONE DEI MOVIMENTI

Il Cassiere invia ogni mese la situazione di cassa allegando i relativi ordini di incasso (reversali) e di pagamento (mandati) concernenti le operazioni eseguite nel mese.

Il Commissario dà scarico al Cassiere dei documenti giustificativi ricevuti mediante invio di un'apposita lettera (nota di scarico).

Il Cassiere ha l'obbligo di tenere al corrente e di custodire il conto riassuntivo del movimento di cassa, costituito dal giornale di cassa (giornaliera).

Il Cassiere deve tenere aggiornato:

- un apposito giornale di cassa in cui verranno annotate tutte le operazioni che avranno movimentato il conto della giornata (giornaliera);
- copia delle relative pagine dovrà essere trasmessa al Commissario straordinario di liquidazione entro 5 giorni di ogni mese, relativamente alle registrazioni del mese precedente;
- il bollettario delle riscossioni, contenente le quietanze che il tesoriere rilascia per conto del Commissario ai terzi, emesse in triplice esemplare, una va a chi versa, una resta al Cassiere e la terza viene trasmessa al Commissario assieme ai documenti di cui al punto precedente;
- le reversali incassate e i mandati di pagamento.

ART. 8
ESTRATTO CONTO

Trimestralmente il Cassiere trasmette al Commissario nel domicilio di cui appresso l'estratto conto con l'indicazione del riporto del saldo del trimestre precedente delle singole entrate e uscite.

ART. 9
OBBLIGO DI RENDICONTO

Il Cassiere deve presentare, annualmente, il rendiconto delle operazioni effettuate, avvalendosi di procedure informatiche e corredate dalle quietanze degli ordinativi di riscossione e dai mandati di pagamento, su moduli meccanizzati, con le modalità ed i termini di cui all'analogha convenzione stipulata con il Comune di Anoaia.

ART. 10
COMPENSI E SPESE

Per il presente servizio non grava alcun costo. Resta inteso che il Cassiere deve essere rimborsato per il servizio di che trattasi delle spese effettivamente sostenute, mediante mandato che il Commissario emette a favore del Cassiere medesimo dietro presentazione di apposita distinta delle seguenti eventuali spese:

- a) spese di bollo relative a quietanze di mandati di pagamento ed a ricevute di incasso per legge a carico della Commissione, tenuto conto che in via ordinaria le stesse sono a carico del beneficiario del mandato;
- b) spese postali e di bollo relative alle comunicazioni, inerenti al servizio, trasmesse dal Cassiere al Commissario;
- c) spese postali in genere sostenute per le esecuzioni dei pagamenti fuori piazza;
- d) spese per stampati, cancelleria ed altri relative alla tenuta del conto.

ART. 11
SEDE DEL SERVIZIO

Il servizio di Cassa sarà espletato nei locali dello stesso Cassiere presso la Dipendenza di Melicucco, durante il normale orario di apertura degli sportelli al pubblico.

ART. 12
DURATA

La presente convenzione entrerà in vigore il giorno successivo alla sottoscrizione delle parti e resterà in vigore fino a 15 giorni dopo l'esecutività della deliberazione che approva il rendiconto della gestione della liquidazione, ai sensi dell'art.256 del T.U.E.L. emanato con D.Lgs n.267/2000 e s.m.i., ovvero fino a quando non interverrà apposita comunicazione di revoca di una delle parti mediante raccomandata con avviso di ricevimento con preavviso di almeno due mesi.

Resta ferma la facoltà del Commissario di recedere anche prima del termine di cui al comma precedente in caso di cessazione dell'attività dello stesso, da comunicarsi alla Banca con la massima tempestività possibile e comunque, con almeno 15 giorni di preavviso.

ART. 13
TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Il Cassiere assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 3 agosto 2010, n.136 e successive modifiche.

ART. 14
ADEMPIMENTI FISCALI

Le spese di stipulazione e registrazione della presente convenzione ed ogni altra conseguente sono a carico del Cassiere.

ART. 15
DOMICILIO

Per gli effetti della presente convenzione e per tutte le conseguenze della stessa derivanti, il Commissario e il Cassiere eleggono il proprio domicilio presso le rispettive sedi come appresso indicato:

- Commissario straordinario di liquidazione presso il Comune di ANOIA;
- Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. presso la Filiale di MELICUCCO.

ART. 16
RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione, si fa rinvio alla legge e ai regolamenti che disciplinano la materia.

Letto, approvato e sottoscritto.

Reggio Calabria,

Il Commissario straordinario di liquidazione

Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.